Osservazioni per l'Inchiesta Pubblica

nel procedimento di VIA n. 364/2016

Lavori di messa in sicurezza permanente e realizzazione di un nuovo impianto di discarica di rifiuti con riqualificazione ambientale - loc. Saturnia

Sommario

PARTE I 2

OSSERVAZIONI SU QUESTIONI DI METODO E PREGIUDIZIALI DI LEGITTIMITà DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE/AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO IN ESAME 2

Osservazione n. 1 SUI DOCUMENTI DA PRODURRE A CONCLUSIONE DELLA INCHIESTA PUBBLICA 2

Osservazione n. 2 LA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI DA NAZIONALE A REGIONALE METTE IN DISCUSSIONE LA UNITARIETÀ DEL SITO DI BONIFICA NAZIONALE DI PITELLI 5

PARTE II 8

OSSERVAZIONI SU IMPATTI DEL PROGETTO: CRITICITA' E LACUNE DEL SIA 8

Osservazione n. 3: IL CONFLITTO RELATIVO ALL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO DI DISCARICA È UN PARAMETRO DA VALUTARE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI VIA 8

Osservazione n. 4: SUL MANCATO AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROVINCIALE RIFIUTI 10

Osservazione n. 5 LA VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA EX DGR 1660/2013 11

Osservazione n. 6: CONTRASTO CON PIANO PROVINCIALE RIFIUTI 13

Osservazione n. 7: CONTRASTO TRA BONIFICA E ATTIVITÀ DISCARICA NON ADEGUATAMENTE VALUTATO NEL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI PROCEDURA DI VIA 17

Osservazione n. 8: CRITICITÀ GEOLOGICHE DEL PROGETTO 19

Osservazione n. 9: CRITICITÀ SULLA TIPOLOGIA RIFIUTI DENOMINATI COME F.O.S. 22

Osservazione n. 10: CRITICITÀ SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO 24

Legambiente

Italia Nostra

Verdi Ambiente Società

Comitati del Levante

PARTE I

OSSERVAZIONI SU

QUESTIONI DI METODO E PREGIUDIZIALI DI LEGITTIMITà DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE/AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO IN ESAME

Osservazione n. 1 SUI DOCUMENTI DA PRODURRE A CONCLUSIONE DELLA INCHIESTA PUBBLICA

Un aspetto che dovrà essere curato nella redazione del Rapporto Finale della Inchiesta è quello della storia politico amministrativa del conflitto relativo sia alla progettata discarica oggetto della VIA che al sito di bonifica di Pitelli in cui il progetto è previsto.

Occorre fare estrema chiarezza quindi sul rilievo che il passato anche in questa procedura oggetto della Inchiesta Pubblica. Infatti una corretta stesura secondo le migliori pratiche in materia, come ad esempio nel modello Toscano, di un Rapporto Finale della Inchiesta deve contenere proprio nelle sue premesse la storia del conflitto che riguarda sia il sito che il progetto in discussione.

La storia del conflitto deve essere intesa sotto vari profili:
1.la storia tecnico-amministrativa che sottende al progetto in questione. Qui occorre fare riferimento alla storia del sito di bonifica di Pitelli in primo luogo: lo stato dell'iter di bonifica soprattutto per la parte a terra, i rischi ancora in atto e quelli non bene definiti ad oggi una chiara esplicitazione dell'iter di valutazione/autorizzazione del progetto di discarica
2. la storia del conflitto di questa area: non solo le contestazioni del pubblico e di associazioni e comitati ma anche le prese di posizione politiche del livello istituzionali sull'area di Pitelli compresa quella dove è prevista la realizzazione della nuova discarica
In particolare nella sezione Storia del conflitto deve essere riportato il quadro delle posizioni in generale della comunità locale (nelle sue diverse articolazioni sociali e istituzionali) in relazione al progetto oggetto del procedimento di VIA . Questa ricostruzione servirà per fornire il quadro sul livello di accettabilità sociale del progetto e quindi sul livello di conflittualità prodotto dallo stesso, in coerenza peraltro con la DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA) che prevede tra i contenuti del Quadro di riferimento progettuale del SIA: "la gestione sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l'utenza diretta o indiretta, i possibili conflitti.".
Le questioni specifiche e più squisitamente tecniche relative agli impatti potenziali del progetto nonché alle questioni di legittimità dello stesso e del relativo procedimento verranno esaminate nel paragrafo relativo al Bilancio delle Osservazioni .

In altri termini la storia del conflitto serve per far comprendere gli interessi in gioco e quindi le parti che le rappresentano, gli eventuali errori anche comunicativi oltre che tecnico procedurali che hanno portato alla situazione della presentazione del progetto oggetto della Inchiesta.
Tutto ciò risulterà essenziale per poi stendere la sezione del Bilancio del Consenso che misurerà quanto la Inchiesta abbia o meno avvicinato le diverse posizioni in gioco o comunque abbia dato risposte alle criticità emerse dal passato anche recente.

In particolare il Bilancio del Consenso dovrà essere così strutturato all'interno del Rapporto Finale della Inchiesta (riporto a titolo semplificativo uno schema tipo utilizzato in una Inchiesta per una discarica di rifiuti speciali, pericolosi e non, in Provincia di Massa):

3.1.2. Bilancio del consenso

ARGOMENTI	BILANCIO DEL CONSENSO
Giudizi sul progetto e richieste specifiche verso l'autorità competente per la VIA	Tutti gli intervenuti nella Inchiesta Pubblica (sia nelle audizioni che nelle Udienze) hanno contestato il progetto sotto vari e diversi profili a seconda del ruolo e del tipo di soggetto che avanzava la contestazione . Ma al di la delle specifiche contestazioni (per le quali si rinvia al bilancio di analisi delle osservazioni di cui al capitolo 3.1.) tutti gli intervenuti hanno dimostrato un comune dissenso verso la realizzazione della discarica nel sito indicato dal progetto . I lavori della Inchiesta hanno ulteriormente confermato tale giudizio non apportando sotto questo profilo sostanziale novità .
Giudizi sul procedimento e richieste specifiche verso l'autorità competente per la VIA	Sul procedimento si sono manifestate due tendenze di fondo all'interno delle Udienze . la prima maggioritaria che ritiene il procedimento viziato da numerose illegittimità anche e soprattutto sotto il profilo procedurale (si veda bilancio analisi osservazioni di cui al paragrafo 3.1.7.) , illegittimità che renderebbero ininfluente la stessa Inchiesta Pubblica all'interno del procedimento di VIA. Una seconda posizione minoritaria (rappresentata da Legambiente e dal Comune di Podenzana) ritiene comunque utile e legittima la Inchiesta Pubblica. La assoluta contrarietà al progetto e le contestazioni al procedimento hanno comportato l'assenza di richiesta alla autorità competente per la VIA se non quella di esprimere un giudizio di compatibilità
	ambientale negativo al progetto
Giudizi sulla Inchiesta Pubblica	Tutti gli intervenuti hanno dato un giudizio positivo sulle modalità di gestione delle Udienze da parte del Comitato (ciò quindi a prescindere dai profili di illegittimità di cui sopra) , riconoscendo l'utilità di uno strumento come l'Inchiesta Pubblica . L'unica contestazione relativa alle modalità di gestione della Inchiesta è stata in relazione alla eccessivo ritardo temporale tra l'inizio della Inchiesta e la tenuta delle Udienze . Ciò è stato oggetto di ampie spiegazioni da parte del Comitato della Inchiesta che però hanno solo parzialmente soddisfatto la grande maggioranza dei partecipanti

Osservazione n. 2 LA DECLASSIFICAZIONE DEL SITO DI PITELLI DA NAZIONALE A REGIONALE METTE IN DISCUSSIONE LA UNITARIETÀ DEL SITO DI BONIFICA NAZIONALE DI PITELLI

Il Decreto istitutivo del sito di Pitelli prevedeva nelle sue premesse, e non a caso, che il perimetro del sito fosse provvisorio in attesa della futura caratterizzazione che avrebbe potuto essere ampliata nel caso che: "*alla luce dei primi accertamenti, emerga una possibile situazione di inquinamento tale da rendere necessario l'allargamento del perimetro*". L'allargamento non c'è stato anche perché come è noto la caratterizzazione del sito completa è stata svolta solo per la parte a mare.
Leggiamo sempre dal decreto istitutivo, che l'area del sito fa: "*riferimento alle zone di discarica, alle aree occupate dagli insediamenti industriali presenti sia nell'entroterra che sulla fascia costiera dei comuni di La Spezia e Lerici e al tratto di mare prospiciente i cui fondali siano stati oggetto di sversamenti abusivi e nei quali abbiano recapitato o recapitino scarichi*".

Ciò conferma l'unitarietà del sito anche tra le due parti terra e mare, unitarietà dimostrata ulteriormente dalla premessa del Progetto preliminare di bonifica (predisposto da ICRAM per la parte a mare del sito) secondo cui nel sito in esame : "Sono presenti numerose attività anche all'interno della perimetrazione a terra del sito di bonifica di interesse nazionale: attività di tipo commerciale o legate al trasporto marittimo e della cantieristica navale; di tipo industriale, con impianti tuttora attivi (PbO, Centrale Termoelettrica ENEL, etc.) o dismessi (Ex Fonderia di Piombo Pertusola, etc.); presidi militari, impianti di gestione rifiuti (discariche Vallegrande, Monte Montada, Saturnia, Ruffino-Pitelli, Val Bosca, Tiro a Piattello, etc.). In relazione a queste ultime, sono presenti aree dismesse, che in passato sono state sede di impianti di smaltimento, e aree utilizzate in maniera discontinua come discariche (Area Ex Ipodec, Area Campetto, etc.".
Se uniamo la unitarietà del sito, conclamata ex lege e confermata dalle indagine tecnico-scientifiche ufficiali, con la mancata e completa caratterizzazione del sito per la parte a terra, si ricava che una parziale deperimetrazione del sito sia possibile solo nel caso si dimostri l'assoluta estraneità dell'area interessata dalla ex discarica di Saturnia con il resto del sito di bonifica nazionale.
Se così non fosse la deperimetrazione violerebbe, non solo il Decreto Ministeriale istitutivo del sito di bonifica nazionale di Pitelli, ma anche la ratio della normativa sulla istituzione di questi siti sopra esaminata, a cominciare dalla definizione di sito di bonifica. D'altronde che le cose stiano in questo modo lo dimostra il dato, anche questo ufficialmente documentato (perizie Arpal e verbali conferenza servizi presso il Ministero dell'Ambiente), del percolamento (proveniente da altra ex discarica: Monte Montada) nell'area di Saturnia. Dalla documentazione ufficiale risulta che a tutt'oggi nell'area di Monte Montada sono abbancate 155.000 tonnellate di rifiuti in parte classificabili come pericolosi.

Questa visione unitaria del sito, dal punto di vista della procedura di bonifica, trova conferma
1. nell'allegato 1 al Titolo V della parte IV del Dlgs 152/2006, che disciplina i criteri dell'analisi del rischio per le procedura di bonifica (sia per i siti nazionali che regionali). Secondo questo allegato la scelta dei contaminanti (emersi dalla caratterizzazione) per definire l'analisi di rischio propedeutica alla bonifica o messa in sicurezza, dovrà tener conto tra l'altro della loro "mobilità e persistenza in tutte le matrici ambientali" cioè della loro modalità di diffusione nel complesso del sito. Ora questa caratterizzazione fino ad ora non c'è stata e soprattutto non potrà limitarsi alla sola area di Saturnia per le ragioni sopra esposte altrimenti la suddetta "mobilità" degli inquinanti non potrà essere adeguatamente analizzata ai fini di bonifiche anche parziali del sito di Pitelli.

2. Nella recente disciplina speciale sulle procedura di accelerazione delle bonifiche/messa in sicurezza dei siti di bonifica, peraltro nazionali (comma 5 articolo 40 legge 214/2011). Tale normativa prevede possibilità di: "autorizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche", quindi non di bonifica vera e propria. Saturnia è un ex impianto (discarica) ma attualmente non attivo…… Ma c'è un ma! Questi interventi dovranno comunque garantire la sicurezza sanitaria/ambientale ed evitare ulteriori propagazioni dei contaminanti in tutti i casi di siti contaminati, non limitandosi ai soli casi di siti contaminati con attività in esercizio. Ora è chiaro come, nel caso in esame, la presenza di Monte Montada impedisca l'avvio di questa procedura semplificata.

3. Il TAR del Lazio[1] ha annullato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 gennaio del 2013 con il quale sono stati declassificati da nazionali a regionali numerosi siti di bonifica, tra questi anche quello di Pitelli. Il TAR ha annullato il suddetto Decreto sulla base del ricorso della Regione Lazio "*in riferimento a quanto in esso disposto per il sito del Bacino del Fiume Sacco*" cioè uno dei siti declassificati dal Decreto. Ma è chiaro che le motivazioni che hanno portato il TAR Lazio ad annullare il Decreto valgono indirettamente anche per gli altri siti compreso quello di Pitelli oggetto anche questo ultimo di due ricorsi uno ancora pendente al TAR Lazio (della associazione Legambiente). Riportiamo il testo dei passaggi salienti della sentenza:
3.1. " *il regime straordinario di cui all'art. 252 del Codice dell'Ambiente offre garanzie di interventi, rapidità e snellezza di procedure, notevolmente maggiori rispetto a quelle del regime ordinario di cui all'art. 242. Non può negarsi dunque la legittimazione e l'interesse della Regione ad insorgere per pretendere il rispetto delle competenze di legge, sia per finalità di miglior tutela dei valori ambientali (in conformità a quanto sancito dal legislatore statale), sia per evitare che oneri procedimentali e finanziari vengano addossati indebitamente all'Ente Regione con riferimento a valori che trascendono la limitata sfera degli interessi locali*."

3.2. "*La novella del 2012, con l'introduzione del requisito di cui al comma 2 bis, ha aggiunto un ulteriore parametro lasciando peraltro inalterati quelli preesistenti. Si tratta, in altre parole, di criteri che variamente combinati devono (o possono) portare l'Amministrazione a riconoscere quella grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l'hanno determinata) il superiore interesse nazionale;……*"

3.3. "*I principi e i criteri direttivi enunciati all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, concorrono alla individuazione dei SIN ma non vanno considerati quali requisiti che ogni sito deve possedere contemporaneamente. E questo in conformità sia allo spirito della normativa che alla concreta attuazione che negli anni ne è stata data*."

3.4. "*…..E d'altra parte è anche condivisibile in proposito l'assunto per cui, se veramente fosse necessaria, per l'individuazione (o il mantenimento) di un SIN, la necessaria compresenza di tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del Codice dell'Ambiente, non si spiegherebbe (se non alla stregua di una patente e reiterata illegittimità) l'inclusione nel novero dei SIN stessi di molteplici siti insistenti nel territorio di una sola Regione e quindi in contrasto con quanto richiesto dall'art. 252, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 medesimo*."

[1] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TWMT75ESK76VGHCH3YO4EJJ2BI&q=

Conclusioni sulla Osservazione n.2

Risulta quindi chiara l'impossibilità, nell'attuale quadro normativo e conoscitivo, di valutare l'area di Saturnia come fosse avulsa dal resto del sito di bonifica nazionale di Pitelli quanto meno per la parte a terra. Non solo ma la attuale procedura valutativa e autorizzatoria, in quanto comprensiva della parte relativa alla bonifica messa in sicurezza dell'area interessa dal progetto di discarica, risulta in palese contrasto con la giurisprudenza del TAR Lazio sopra riportata.

PARTE II

OSSERVAZIONI SU IMPATTI DEL PROGETTO:

CRITICITA' E LACUNE DEL SIA

Osservazione n. 3: IL CONFLITTO RELATIVO ALL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO DI DISCARICA È UN PARAMETRO DA VALUTARE ALL'INTERNO DELLA PROCEDURA DI VIA

La DGR 1660/2013 (Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA) il Quadro di riferimento progettuale del SIA deve tra l'altro descrivere: "la gestione sociale del progetto, con riferimento ai soggetti coinvolti, agli impatti relativi a vantaggi e svantaggi sui gruppi sociali, i beneficiari, l'utenza diretta o indiretta, i possibili conflitti.";
Il Piano Provinciale Rifiuti (capitolo 11 nella scheda sul sito di Saturnia individua tra i Punti di Criticità: il consenso popolare in una zona dove sono presenti numerosi impianti di smaltimento
Il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato nel 2001 un ordine del giorno in cui si dichiarava l'impegno della Amministrazione di allora di non aprire a Saturnia come discarica di servizio o per altri fini ma solo di bonificarla con inerti veri e propri e non con rifiuti. Tale odg è stato poi integrato con un'altra odg del Consiglio Comunale del 28/01/2011
L' ordine del giorno della maggioranza del 28/1/2011 a favore invece della riapertura, con generiche anche qui assicurazioni sulle modalità di gestione della nuova discarica. Secondo questo nuovo ordine del giorno della maggioranza, Saturnia deve essere considerata come sito di conferimento di materiale inertizzato al fine di ripristino ambientale compreso il rifiuto stabilizzato (quindi per capirci senza eluato o quasi) che proviene dall'impianto di Saliceti. Il giorno successivo a conferma della contraddittorietà di comportamenti degli Amministratori locali in merito alla destinazione finale del sito di Saturnia. il Sindaco Federici : "Nella discarica di Saturnia in effetti potranno essere conferiti solamente i fanghi verdi risultanti dal dragaggio del golfo,…" . I fanghi di cui parla il Sindaco sono rifiuti speciali classificati con il Codice Europeo n. 170506. Quindi, secondo il DM 27/9/2010 sopra linkato, se la discarica di Saturnia riceverà tali fanghi diventerà una discarica per rifiuti speciali e non per materiali inerti.
Sempre il suddetto ordine del giorno del 28/1/2011 condizionava la riapertura della discarica di Saturnia:
1. alla costituzione di un osservatorio rifiuti zero partecipato dai cittadini e associazioni ambientaliste che avrebbe dovuto seguire tutto l'iter relativo alla riapertura della discarica sulle colline di Pitelli
2. alla collocazione nella discarica di solo materiale inerte
3. all'avvio immediato dell'aggiornamento dello studio sanitario sulla zona est della città (quella appunto comprensiva dei quartieri di Pagliari, Ruffino, Pitelli)

Ovviamente a tutt'oggi nessuno di questi punti è stato rispettato, eppure l'iter è andato avanti sia per quanto riguarda la predisposizione dell' area di Saturnia alla futura discarica, sia per la declassificazione del sito di Pitelli da nazionale a regionale all'interno del quale è collocata la suddetta area.

Non solo ma in quei punti, approvati dalla maggioranza consiliare, erano già contenute delle falsità.
Infatti il Decreto Ministeriale 27/9/2010 (sulla ammissibilità delle diverse tipologie dei rifiuti nelle discariche) permette la possibilità, a date condizioni, di smaltire nelle discariche per inerti anche rifiuti che inerti propriamente non sono. Inoltre il rifiuto trattato proveniente dall'impianto di Saliceti è comunque classificato come speciale.
D'altronde la discarica di Saturnia è stata pervicacemente voluta da chi governa la nostra città: come?
1. non facendo decollare la raccolta differenziata e quindi mantenendo eccessivamente elevata la quantità di rifiuto proveniente dall'impianto di Saliceti, i cui "scarti dovranno/dovrebbero finire a Saturnia.
2. mantenendo il sito di Saturnia nel piano provinciale dei rifiuti nonostante le promesse politiche di non aprire più discariche nelle colline di Pitelli-Ruffino-Pagliari.
3. individuando siti alternativi di discariche di servizio, chiaramente impossibili. Il sito di Bonassola è stato volutamente lasciato in stand by per anni fino a che si è scoperto che non andava bene per l'esistenza di un sistema roccioso che ne limitava la capienza potenziale (sic!).
Il sito di Mangina (Val di Vara), oltre a non essere baricentrico per una discarica di servizio, aveva ed ha problemi di rischio idrogeologico e d'altronde basta andarsi a leggere la scheda apposita nel piano provinciale dei rifiuti per sapere che quel sito non è mai stato indicato per una discarica di servizio ma semmai per un impianto di trattamento del rifiuto secco (come quello di Saliceti) o per impianto di compostaggio.
4. non individuando in tempi stretti la discarica di servizio vera si è continuato ad esportare i rifiuti da cui la litania degli alti costi non sostenibili di fronte ad una crisi di Acam, crisi prodotta dagli stessi responsabili dei fatti e atti descritti nei tre punti precedenti.

Osservazione n. 4: SUL MANCATO AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROVINCIALE RIFIUTI

In precedenza ai sensi delle ora abrogate leggi regionali: legge regionale 39/2008 (istituzione delle Autorità di Ambito) ma ancora di più dell'articolo 25 della legge 27/2012, il Piano andava aggiornato.

Infatti, ed in particolare, l'articolo 7 della legge regionale 39/2008 prevedeva espressamente con l'istituzione della Autorità di Ambito di un apposito piano di ambito come previsto dal T.U. ambientale (articolo 203 e seguenti del DLGS 152/2006).

Tale obbligo è stato confermato dai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 1/2014 secondo i quali: "*3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area. 4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti*."

Il Piano di ambito deve essere comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo, per raggiungere gli obiettivi dell'intera Parte IV del DLGS 152/2006 (disciplina gestione dei rifiuti). E' indiscutibile che se fosse stato rispettato questo obiettivo anche il piano provinciale di gestione dei rifiuti, andava sicuramente aggiornato, considerato che al di la della sua approvazione formale (avvenuta comunque prima dell'entrata in vigore del T.U. ambientale), è espressione di una istruttoria iniziata e finita tra la fine degli anni 90 e l'anno 2000. Questo aggiornamento non è stato fatto per scelte politiche incomprensibili visto che comunque nel frattempo solo una parte degli obiettivi del Piano per la chiusura del ciclo dei rifiuti sono stati raggiunti. L'aggiornamento avrebbe comportato la applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ben più rigorosa di quella applicata al Piano attuale (valutazione di sostenibilità ambientale); inoltre la VAS si fonda su una partecipazione attiva della comunità locale interessata.

A conferma di un quadro pianificatorio in cui è stato individuato il sito in oggetto si veda il comma 8 articolo 199 del DLgs 152/2006 che recita: "*8. La Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti*."
Non solo ma il comma 10 dell'articolo 199 del DLgs 152/2006 nella sua stesura originaria poi confermata nei contenuti dalle successive (vedi attualmente comma 10 articolo 199 che addirittura pone l'obbligo di adeguarlo entro 6 anni dalla sua approvazione) recita: "11. Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla Parte quarta del presente decreto provvedono all'aggiornamento del piano, nonché alla programmazione degli interventi attuativi in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente".

Ricordiamo che peraltro il nuovo Piano Regionale a sua volta è stato approvato con delibera del Consiglio regionale n.14 del 25 marzo 2015 al quale deve seguire il Piano di Ambito regionale e i Piani di area ai sensi del comma 2 articolo 15 legge regionale 1/2014 nei quali rientra anche la gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento ex comma 3 articolo 14 legge regionale 1/2014.

Indiscutibile quindi che la scelta del sito di Saturnia sia stata svolta in un quadro normativo e pianificatorio totalmente diverso da quello attuale e che richiederebbe quindi una nuova analisi nella selezione dell'eventuale sito ma anche in scelte alternative sotto il profilo tecnologico ed impiantistico oltre che dell'eventuale sito scelto.

Osservazione n. 5 LA VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA EX DGR 1660/2013

Secondo l'articolo 5 della DGR il SIA deve, tra l'altro, contenere

1. individuazione del "do nothing", cioè dell'"alternativa o opzione zero", rappresentata dall'evoluzione possibile dei sistemi ambientali in assenza dell'intervento. L'alternativa opzione zero deve essere necessariamente confrontata con le diverse ipotesi di realizzazione dell'opera stessa. In particolare la tabella 1 allegata alla DGR 1660/2013 prevede che la documentazione minima del SIA comprenda la Dimostrazione dell'eventuale superamento dell'opzione zero con riferimento ad uno studio di fattibilità, che riassume quanto meglio precisato nell'ambito del punto successivo

2. "giustificazione" dell'opera, derivante dalle ragioni economiche, sociali, ambientali alla base di una scelta di trasformazione. La giustificazione risulta dal confronto fra momento zero, alternativa opzione zero e realizzazione dell'opera: l'analisi costi-benefici relativa alle varie opzioni deve consentire di evidenziare i vantaggi insiti nell'attuazione dell'ipotesi di trasformazione

3. possibili alternative di sito o di tipo tecnologico, ed analisi ambientale, progettuale e socio-economica alla base della formulazione delle stesse. La presentazione in via eccezionale di un'unica opzione tipologica o localizzativa deve essere opportunamente argomentata, illustrando i criteri che hanno portato alla sua elaborazione o scelta

Secondo detto articolo addirittura gli elementi sopra elencati costituiscono premesse per una corretta stesura del SIA al fine di analizzare tutti gli impatti potenziale e reali del progetto come pure di favorire una completa valutazione da parte della Autorità Competente regionale.
Nessuno degli elementi sopra elencati è stato esplicitato adeguatamente come richiesto dalla DGR 1660/2013, ne può trovare giustificazione di tale assenza il titolo del progetto "*lavori di messa in sicurezza permanente*[2]" perché accanto a questa attività di bonifica è comunque prevista la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali.

Sempre la tabella 1 della DGR 1660/2013 prevede in relazione alle misure di mitigazione:

Descrizione delle alternative di mitigazione
Misure di mitigazione scelte e descrizione
Effetti e contenimento degli impatti dovuti alle mitigazioni
Effetti collaterali e/o negativi delle mitigazioni
Giustificazione delle scelte e degli impatti, significativi e non

[2] "***Messa in sicurezza permanente****: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici*" (lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006).

Monitoraggio
Effetti negativi e impatti residui, descrizione e monitoraggio

Nel SIA presentato ma anche nella sintesi non tecnica questa sezione non appare sviluppata adeguatamente.

Osservazione n. 6: CONTRASTO CON PIANO PROVINCIALE RIFIUTI

Se non fosse fondato quanto previsto dalla osservazione n. 4, comunque il progetto in oggetto è palesemente in contrasto con lo stesso Piano Provinciale dei rifiuti.

Non siamo di fronte ad una semplice bonifica o messa in sicurezza come sta avvenendo per l'altra discarica "storica" sulle colline di Pitelli (la discarica Sistemi Ambientali) ma al progetto di una vera e propria nuova discarica per rifiuti speciali.
Non è una nostra interpretazione ma si ricava dal testo dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) che deve accompagnare per legge il progetto. A pagina 7 della Sintesi non tecnica del (SIA) si legge:
"*Il progetto del nuovo impianto di discarica prevede una volumetria complessiva della discarica pari:*
a 774.000 mc, comprensivi dei 58.000 mc dei rifiuti già abbancati e di 16.000 mc di terreni di scavo in esubero da ricollocare in discarica. La volumetria utile è pertanto pari a 700.000 mc.
Il periodo previsto di gestione del nuovo impianto è di 7 anni."
Aggiunge sempre questa sintesi non tecnica: "*I suddetti rifiuti saranno costituiti:*
§ da FOS (Frazione Organica Stabilizzata, ovvero la frazione di Rifiuti Solidi Urbani derivante da un processo di trattamento mediante igienizzazione e stabilizzazione) o rifiuti simili di natura organica, stabilizzati;
§ da terre e rocce da scavo o rifiuti simili (di natura lapidea, terrosa, ecc)."

Si riporta lo schema della tipologia rifiuti previsti dal progetto oggetto del procedimento di VIA

CODICE CER (A)	DESCRIZIONE	Codice Smaltimento/Recupero	EVENTUALI ACCORGIMENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE/ PARTICOLARI PRESCRIZIONI
17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
17 05 *Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*			
17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17 05 03*	D1 e/o D5 R5-R10-R13	Gli analiti dovranno avere concentrazioni inferiori ai valori riportati in colonna A o in colonna B della tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della Parte IV del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.
17 09 Altri rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione			
17 09 04	Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione diversi da 17 09 01 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio), 170902 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB) e 170903 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione compresi rifiuti misti contenenti sostanze pericolose)	D1-D5 R5-R13	
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DELLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DELLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE			
19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi			
19 05 01	Parte di residui urbani e simili non compostata	D1-D5 R5- R13	*IRD<1.000 mg O2/Kg VS x h*
19 05 03	Compost fuori specifica	D1-D5 R5-R13	*IRD<1.000 mg O2/Kg VS x h*
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti			
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11(compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose)	D1-D5 R5-R13	Frazione Organica Stabilizzata *IRD<1.000 mg O2/Kg VS x h*
20	*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*		
20 02	*Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)*		
20 02 02	Terre rocce	D1-D5	

CODICE CER (A)	DESCRIZIONE	Codice Smaltimento/Recupero	EVENTUALI ACCORGIMENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE/ PARTICOLARI PRESCRIZIONI
		R5-R13	
20 03	*Altri rifiuti urbani*		
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D1-D5 R5-R13	

Tabella 3.1: Elenco dei codici CER conferibili in discarica

Nel caso fosse prevalente la quantità relativa ai codici 19 e 20 l'eccedenza rispetto alla prima macro-categoria potrà riguardare esclusivamente il codice 19.05.03 (compost fuori specifica).

Alla luce di quanto sopra risulta con chiarezza che il sito di Saturnia se utilizzato come discarica, e se riceverà la c.d. F.O.S (frazione organica stabilizzata) diventerà comunque discarica per rifiuti speciali. Anche recentemente il Consiglio di Stato (sentenza del 31 ottobre 2012, n. 5566) ha affermato che la F.O.S., essendo il risultato di un processo di biocompostaggio che modifica la natura sostanziale dei rifiuti solidi urbani, li trasforma in rifiuti speciali. Non solo ma successivamente il Consiglio di Stato sez V) con sentenza 23 ottobre 2014 n. 5242 ha ammesso ha ammesso l'assimilabilità al rifiuto urbano del rifiuto urbano sottoposto alla semplice operazione di trito-vagliatura. Diverso è il trattamento tramite sistemi di stabilizzazione di cui vengono anche determinate le caratteristiche minime (biossidazione accelerata in ambiente confinato e maturazione del rifiuto in ambiente protetto dagli agenti atmosferici) con il risultato di produrre la frazione organica stabilizzata. In questo secondo caso secondo TAR Liguria sentenza del 8/5/2015 n. 436: "*tale operazione consente di escludere che il rifiuto risultante da tale operazione possa essere ancora assimilabile ai rifiuti urbani*….. *il continuare ad assoggettare la FOS alla disciplina dei rifiuto urbano per quanto riguarda la circolazione e il regime fiscale equivarrebbe ad ammettere la sostanziale inutilità del trattamento ulteriore di stabilizzazione imposto dalla delibera; risultato quest'ultimo inaccettabile.*"

Quindi sia che venga utilizzata per operazioni di recupero (bonifiche) che per operazioni di smaltimento sempre di rifiuto speciale si tratta, perché il processo di trasformazione a livello industriale di rigenerazione, esclude il criterio dell'origine ai fini dell'appartenenza alla categoria dei rifiuti urbani.

Non siamo quindi neppure di fronte ad una discarica di servizio come previsto dal Piano provinciale ma ad una vera e propria discarica di rifiuti speciali. Si veda capitolo 11 pagina 85 di detto Piano sulla scheda per il sito di Saturnia.

Ancora non chiarita è la questione della **reale dimensione della nuova discarica di Saturnia** tenuto conto quanto indicato dal vigente Piano Provinciale dei rifiuti dove al capitolo 11, nella scheda che descrive il sito di saturnia, si legge: "*Il progetto dovrà avere dimensioni molto più modeste rispetto ai 900.000 m3 della discarica iniziale. Sarà finalizzato a restituire una morfologia corretta dell'area*

attraverso il rimodellamento della valletta utilizzando i materiali che indicherà il Ministero dell'Ambiente ed è per queste motivazioni che la zona è inserita nel Piano di gestione dei rifiuti". E' chiaro quindi che secondo il piano nell'area di Saturnia previa caratterizzazione del sito e relativo progetto di bonifica si potrà al massimo fare un recupero ambientale con dimensioni limitate al rimodellamento dell'avvallamento quindi non più di 200-300.000 m3. Un rimodellamento che quindi fa a pugni con l'idea sia della discarica di servizio che dello smaltimento di materiali di dimensioni consistenti: fanghi da dragaggio, terre e rocce da scavi della pedecollinare/Variante Aurelia, etc.
D'altronde se davvero ci fosse la volontà di spingere la raccolta differenziata nella nostra provincia agli obiettivi di legge (65%) Saturnia potrebbe essere limitata a soli 300.000 mc (corrispondenti a parecchi anni di smaltimento del c.d. stabilizzato non recuperabile dall'impianto di Saliceti come CDR se la raccolta differenziata decolla come promesso). E si veda bene che i 300.000 mc di Saturnia sono al rialzo visto che secondo Acam fino a qualche tempo fa come discarica di servizio poteva bastare il sito di Bonassola (150.000 mc); peccato che improvvisamente dopo averci speso tempo e valutazione di costi assolutamente contraddittorie (si è passati da qualche milioni a 10 milioni di euro per la realizzazione/ampliamento del sito in meno di 1 anno), improvvisamente Acam si è accorta che non si poteva fare, forse per gli stessi motivi nascosti per cui non si possono fare discariche in Val di Magra?
D'altronde ancora nell'aprile 2012 il presidente di Acam di allora dichiarava che occorreva "*l'individuazione di una discarica da 300mila metri cubi che consenta di chiudere il ciclo dei rifiuti smaltendo il «fos» (frazione organiza stabilizzata)*"

Osservazione n. 7: CONTRASTO TRA BONIFICA E ATTIVITÀ DISCARICA NON ADEGUATAMENTE VALUTATO NEL PROGETTO PRESENTATO IN SEDE DI PROCEDURA DI VIA

1. Attualmente come è noto l'area interessata dalla discarica di Saturnia rientra nel perimento del sito di bonifica di Pitelli

2. E' altrettanto chiaro per gli scriventi, non solo perché declassificato a sito Regionale ma anche per ragioni tecnico giuridiche di seguito esposte, come non sia applicabile all'apertura della discarica di Saturnia la normativa speciale del 2011 (comma 9 articolo 57 legge 35/2011) che prevede la possibilità di riattivare impianti esistenti senza effettuare bonifiche specifiche a condizione che si eviti di propagare inquinanti nelle aree limitrofe e si garantisca al contempo la tutela della salute e dell'ambiente. Questa normativa non è applicabile proprio perché intorno all'area di Saturnia insistono aree tutt'ora inquinate e non bonificate che non permetterebbero di realizzare le condizioni per applicare la normativa del 2011 sopra indicata. Come afferma un rapporto dell'Arpal frutto di vari sopralluoghi (ultimo nel febbraio 2012) sopra l'area della discarica di Saturnia insiste il vecchio punto di stoccaggio rifiuti di Monte Montada, mai caratterizzato e quindi mai bonificato e neppure messo in sicurezza. Ebbene secondo il rapporto Arpal: "il persistere della situazione rilevata e precedentemente descritta potrebbe in un prossimo futuro interferire, anche con gravi conseguenze, nell'area circostante e soprattutto nella zona di valle della discarica".

3. l'apertura della discarica di Saturnia, come tutte le discariche, è sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la prima oggetto della presente Inchiesta Pubblica. Queste procedure sono caratterizzate dalla necessità di rispettare i seguenti principi:
3.1. specificità del sito e quindi considerare il contesto in cui la discarica verrà riaperta: come abbiamo visto, nel caso di Saturnia, un'area fortemente inquinata
3.2. parere sanitario: il sindaco dovrà dimostrare con proprio parere obbligatorio all'interno del procedimento di AIA che la apertura della discarica è compatibile con la salute dei cittadini residenti nelle zone vicine alla discarica. Difficile da dimostrare visto che permane uno stato di inquinamento in tutta l'area vasta delle colline di Pitelli fino ai quartieri di Ruffino e Pagliari, inquinamento mai stato oggetto di adeguate valutazione sanitarie.
3.3. limitato impatto cumulativo con altre fonti inquinanti. Risulta chiara la presenza a tutt'oggi di altre pesanti fonti di inquinamento nell'area[3].

4. ai sensi della normativa sulle bonifiche (che vale sia per i siti nazionali che regionali) non si può aprire una discarica senza avere affrontato, almeno in termini di messa in sicurezza il resto dell'area inquinata intorno al sito della futura discarica (in questo caso Saturnia). Si veda in tal senso l'allegato I al titolo V parte IV del DLgs 152/2006 (Testo unico ambientale) che contiene i

3 L'inadeguatezza del sito sotto il profilo dell'impatto cumulativo con altre attività inquinanti presenti in zona : centrale enel, porto, varie attività industriali. Impatto cumulativo che dovrà emergere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Infatti: "… *anche in progetto di dimensioni ridotte può avere un notevole impatto sull'ambiente se è localizzato in un luogo in cui i fattori ambientali contemplati dall'articolo 3 della direttiva (come la fauna, flora, il suolo, l'acqua, il clima o il patrimonio culturale) sono sensibili al minimo cambiamento*" (Corte di Giustizia sez. V 21/9/1999 (Causa C – 392/96).

criteri di analisi del rischio propedeutica alla messa in sicurezza/bonifica dell'area inquinata. Secondo questo allegato l'analisi del rischio (cioè l'istruttoria utile per capire il livello/diffusione dell'inquinamento e quindi il tipo di attività di bonifica da svolgere) dipende prima di tutto dalle modalità di diffusione degli inquinanti nell'area interessata dal sito da bonificare.

Quindi come si evince dai motivi sopra elencati non è possibile autorizzare la discarica di Saturnia senza tener conto del contesto territoriale ed ambientale in cui si collocherà la stessa. Questo comporta una difficoltà a rispettare i principi in materia di VIA ed AIA (vedi sopra punti 3.1. 3.2. 3.3.)

Osservazione n. 8: CRITICITÀ GEOLOGICHE DEL PROGETTO

Il progetto definitivo inerente i "lavori di messa in sicurezza permanente e realizzazione di un nuovo impianto con riqualificazione ambientale in località Saturnia - Comune di Spezia" riguarda la realizzazione di una grande discarica capace di contenere circa 740000 mc di rifiuti solidi urbani (almeno nella proposta iniziale). La volumetria è rimasta anche se la tipologia di rifiuti nel progetto oggetto del procedimento di VIA regionale è cambiata caratterizzando quindi lo stesso come discarica per rifiuti speciali.

La realizzazione di un impianto a così elevato rischio ambientale richiede una attenzione nella progettazione e nelle verifiche da parte degli Organi preposti che non possono includersi nelle normali procedure di lavoro, ma richiedono una attenzione particolare, il tutto finalizzato alla redazione di un progetto e del successivo impianto che fornisca adeguate garanzie anche e soprattutto di carattere ambientale nella sua eccezione più vasta.

Tale approccio metodologico presuppone aspetti che in primis riguardano la scelta del sito. In tale ottica è fondamentale ed imprescindibile valutare le caratteristiche geologiche-idrogeologiche dell'area prescelta al fine di verificarne l'idoneità ad accogliere un impianto di discarica.
La geologia s.l. è fondamentale in quanto è necessario che il sito abbia di per se delle caratteristiche tali da costituire un sistema il più isolato e sicuro possibile. Con il termine isolato s'intende che abbia caratteristiche di impermeabilità naturale del fondo della discarica al fine di impedire che i fluidi che si formano nello stoccaggio dei rifiuti possano veicolare sino alla falda acquifera inquinandola, deve essere isolato rispetto ai fenomeni sismici che possono compromettere le opere, deve essere isolato rispetto a corsi d'acqua e deve essere isolato rispetto a centri abitati.

Dall'analisi della documentazione agli atti il sito prescelto non soddisfa nessuno dei requisiti richiesti.

In particolare il quadro geologico che emerge dagli atti progettuali sembra descrivere una zona senza particolari problematiche, stabile e con caratteristiche geologiche ottimali per l'insediamento di una discarica.

Al contrario l'esame approfondito del sito in primis e delle indagini eseguite mostrano un quadro altamente preoccupante in quanto nell'area affiorano quarziti ad elevata permeabilità per intensa fratturazione nelle quali i fluidi posso veicolare molto velocemente ed inquinare le falde come già successo in anni passati e come visibile dai tagli dei gradoni esistenti nei quali si ritrovano filtrazioni di percolato probabilmente provenienti dalla discarica Val Bosca.

Le criticità evidenziate in passato proprio per il sito di Saturnia dimostrano in modo incontrovertibile la criticità dell'area, e a fronte di tale delicatezza è opportuno che il quadro geologico generale dell'area venga curato e approfondito con particolare attenzione.

In generale dalla lettura degli elaborati geologici del progetto, a fronte di un elevato numero di indagini non si ravvede un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico e geotecnico dettagliato e commisurato all'importanza e delicatezza del progetto.
Dalle foto presentate a pagina 57 e 58 della relazione geologica si vede chiaramente la presenza di un importante impluvio con corso d'acqua, togliere una importante asta idrica comporta

conseguenze che devono essere attentamente vagliate e giustificate, non se ne trova adeguata dissertazione negli elaborati progettuali.
Sono state realizzate numerose indagini geofisiche (geoelettrica e sismsica), tali elaborati devono necessariamente essere oggetto di discussione ed interpretazione, ed assieme ai vari sondaggi eseguiti aiutare a ricostruire un modello geologico, stratigrafico, idrogeologico e geotecnico dell'area oggetto di studio.

Tali aspetti riteniamo che debbano essere necessariamente approfonditi, è opportuno inserire sezioni di dettaglio al fine di vedere i piani di appoggio della discarica, dove si impostano le varie opere strutturali, dove si sviluppano le maggiori criticità inerenti la permeabilità dei terreni del fondo discarica ecc.

Spesso si fa ricorso a dati di letteratura per i parametri geomeccanici dei litotipi presenti o degli stessi RSU. L'importanza dell'intervento è tale che ci risulta superfluo asserire che tali parametri devono essere oggetto di attenta e scrupolosa valutazione attraverso indagini e rilievi sul posto.
Si evidenzia inoltre che è assente una relazione geotecnica redatta ai sensi delle NTC08, ribadiamo che l'importanza e delicatezza dell'opera è tale da non permettere di sottovalutare alcun aspetto progettuale e procedurale.

In merito alla stabilità del sito, vero è che il PAI non classifica tali aree, ciò non significa che non vi siano criticità, al contrario il rilievo in sito a dimostrato la presenza di frane sulle scarpate attuali della discarica.
In tale ottica e nel complesso generale del sito non si ritiene approfondito lo sviluppo iniziale dell'impianto che prevede, in primis, la messa in sicurezza permanente (tutta da verificare nei suoi risultati), attraverso asportazione e stoccaggio temporaneo dei rifiuti attualmente presenti nell'area. È opportuno verificare le aree di stoccaggio sotto tutti gli aspetti, dalla permeabilità del fondo discarica alla stabilità del sito, dalla sismicità alla idrologia ecc.

In merito alla sismicità preme rimarcare che l'area è soggetta ad una pericolosità sismica con sisma registrato a circa 20 Km con magnitudo 5.3Mw (come riportato nella relazione geologica), ma si ricordano sismi maggiori di circa 6Mw di magnitudo. Tale aspetto è importante in quanto, come dimostrato, un sisma agisce non solo sulla stabilità dei manufatti, ma interferisce anche con il sistema terra provocando talvolta modifiche alla regimazione idraulica e modifiche alla stabilità dei versanti.

L'analisi sopra esposta è pertanto finalizzata a dimostrare le carenze progettuali preliminari di un sito ad elevate criticità geologiche in senso lato, scelto per inserire un impianto di discarica solo perché vi è già stata approntata una discarica in passato. Tale criterio non crediamo essere la linea da seguire, l'area di Saturnia deve essere assolutamente bonificata ma questo non crediamo possa avvenire inserendo un nuovo impianto.

Le criticità geologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche sopra richiamate necessitano di soluzioni progettuali per garantire la sicurezza della discarica quali impermeabilizzazioni sia di fondo che di parete attraverso membrane artificiali, per realizzare la "vasca" di discarica dovrà essere realizzato un "argine" a valle di notevoli dimensioni, deve essere realizzato un sistema di gestione delle acque meteoriche, devono prevedersi sistemi di monitoraggio dei percolati, dei biogas, verifiche idrogeologiche e chimiche della falda ecc.

É opportuno lasciare alla sola opera dell'uomo la garanzia della perfetta funzionalità della discarica? Tra 20 o 50 anni quale sarà la tenuta delle membrane impermeabilizzanti? Eventuali terremoti possono danneggiarle oltre al normale logoramento dovuto al tempo e all'azione di ambienti acidi o basici che si generano all'interno dell'ammasso dei rifiuti.
L'assenza di un sistema geologico naturale di protezione (ma al contrario situazioni di elevatissima criticità geologica) consigliano non soluzioni progettuali diverse ma ricerca di altri siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica.

Osservazione n. 9: CRITICITÀ SULLA TIPOLOGIA RIFIUTI DENOMINATI COME F.O.S.

La c.d. **F.O.S**. rientra nella categoria generale dei rifiuti provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti però potrebbe essere classificato sia come compost fuori specifica (codice europeo rifiuti 19.05.03[4]) che come "altri rifiuti" provenienti dal trattamento meccanico (vedi Saliceti) con codice europeo dei rifiuti 19.12.12 sempre che non contenga sostanze pericolose perchè altrimenti diventa appunto rifiuto pericoloso (codice europeo rifiuti 19.12.11) e quindi la discarica diventerebbe per speciali pericolosi.

Secondo il progetto per il sito di Saturnia oggetto del procedimento di VIA : "*La quota di rifiuti conferita in discarica costituenti la FOS sarà conforme ai criteri di ammissibilità previsti dalla DGR 1293 del 21/10/2014, ovvero saranno caratterizzati da un IRD (Indice di Respirazione Dinamico) inferiore a 1000 mg O2 /kg SV-1 *h-1* [5]*. Analoghe caratteristiche dovranno essere garantite dagli eventuali rifiuti organici stabilizzati di altra natura conferiti in discarica*"

Dal momento che il DM 27/09/2010, prima delle recenti modifiche introdotte dal DM 24/06/2015, nelle note della tabella 5 all'art.6 prevedeva il controllo e il rispetto dei limiti per i parametri indicativi della putrescibilità residua del rifiuti (IRD – Indice di Respirazione Dinamico; DOC – Carbonio Organico Disciolto) per il solo 190503 e non per il 190501 (nota f), sposando il ragionamento di cui sopra sorge spontanea la domanda: ma come, i criteri di ammissibilità in discarica impongono la misura della putrescibilità residua per un rifiuto per definizione stabilizzato (190503) e non per uno che lo è solo parzialmente (190501)?
Alla luce della prassi consolidata di assegnazione del CER 190501 alla frazione organica che ha subito un trattamento aerobico non completo, non è pertanto da escludere uno scenario attuale nel quale significative quantità di rifiuti organici non stabilizzati vengano conferite, senza alcun

[4] in funzione della putrescibilità residua del rifiuto in uscita dalla sezione di compostaggio, questo sarebbe da classificarsi con il CER 190501 se non stabilizzato e con CER 190503 (FOS) se stabilizzato

[5] misura dell'Indice respirometrico dinamico reale IRD sul rifiuto stabilizzato secondo le modalità indicate da Apat (oggi Ispra) nello studio APAT-ARPA-CIC "Caratterizzazione chimico-fisica del biostabilizzato proveniente da impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti", La campagna analitica di questo studio ha preso in esame la valutazione della stabilità biologica, tramite la determinazione dell'Indice di Respirazione Dinamico, per misurare l'efficienza del processo adottato nella riduzione della frazione putrescibile, nonché gli aspetti legati alla presenza di diversi microinquinanti di natura organica (policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani) ed inorganica (metalli pesanti). Lo studio ha concluso che In particolare, il valore di 1.000 mgO2kgSV-1h-1 è tecnicamente alla portata degli impianti esistenti ma, per la maggior parte di essi è necessaria l'adozione di criteri gestionali ottimizzati ed in linea con quanto previsto dalle linee guida per l'identificazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili che fissano, comunque, come valore di riferimento 700 mgO2kgSV-1h-1. I valori di concentrazione riscontrati per i diversi metalli pesanti risultano abbastanza diversi tra un impianto e l'altro, con variazioni comprese in intervalli piuttosto ampi; tali differenze appaiono attribuibili verosimilmente alla estrema eterogeneità della matrice analizzata, sia nei differenti contesti territoriali, sia in seno alla medesima zona di provenienza. Al fine di individuare le possibili fonti di contaminazione la caratterizzazione analitica dovrebbe, pertanto, essere estesa anche alle singole frazioni merceologiche in ingresso. D'altro canto, una riduzione significativa della concentrazione dei metalli pesanti nel rifiuto indifferenziato, in particolare di quelli difficilmente separabili anche mediante l'adozione di opportune tecnologie di pre-trattamento, e, di conseguenza, nel biostabilizzato, può essere attuata solo mediante l'attivazione di efficaci sistemi di raccolta differenziata in grado di intercettare alla fonte le componenti più pericolose. Le concentrazioni mediamente riscontrate nei campioni di biostabilizzato, seppur estremamente variabili, non mostrano, tuttavia, nella maggior parte dei casi valori eccessivamente elevati, sebbene il contenuto di alcune tipologie di metalli pesanti sia tale da non rendere sempre fattibile un utilizzo della frazione organica in attività paesaggistiche e di ripristino ambientale. Va, peraltro, evidenziato che la maggior parte degli impianti non è stata 105 concepita o non opera con lo scopo di produrre un materiale da destinare a tale utilizzo, ma effettua esclusivamente un trattamento preliminare allo smaltimento in discarica.

controllo dovuto sulla loro putrescibilità, in “normali” discariche per non pericolosi non necessariamente compatibili con probabili elevate produzioni di biogas e percolato.
In aggiunta, per evidenziare la confusione che regna nella gestione di questo CER, si segnala come semplici ricerche sul web permettano di trovare casi estremi nei quali, con il termine FOS, viene indicato indifferentemente il rifiuto con CER 190503 o con CER 190501.

Osservazione n. 10: CRITICITÀ SULLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DI SCAVO

Quanto alle terre e rocce di scavo per questi materiali la normativa è stata cambiata più volte e sta per arrivare un nuovo decreto[6] di semplificazione nell'uso di questi materiali. Semplificazione che è tutto meno che garantista verso la tutela preventiva dell'ambiente.

Il nuovo decreto che sta per essere pubblicato dopo aver svolto l'iter di legge, prevede tra l'altro:
1. le terre e rocce da scavo potranno contenere amianto sia pure entro certi limiti quantitativi. Rilevo su questo aspetto il parere contrario dell'apposita Sezione del Consiglio di Stato (parere[7] Numero 00390/2016 e data 16/02/2016) secondo il quale la scelta di togliere il divieto della presenza di amianto dalle terre e rocce di scavo: " *non risulta documentato da alcun atto depositato presso la Segreteria della Sezione da cui possano evincersi i necessari elementi istruttori utilizzati dall'Amministrazione stessa per raggiungere le succitate conclusioni e, conseguentemente, che la scelta di superare il divieto della presenza di amianto non risulta adeguatamente motivata nella relazione ministeriale, che peraltro si è limitata a sostenere che tale modifica si è resa necessaria anche perché "la formulazione pregressa, consistente nel divieto assoluto, non era verificabile in concreto*".
2. le terre e rocce da scavo potranno contenere fino al 20% in peso materiali di "*origine antropica*" sostanzialmente non definiti dal testo del nuovo decreto, essendo la definizione di cui alla lettera e) articolo 2 del decreto piuttosto generica;
3. esclude, dalla nozione di terre e rocce da scavo, i residui della lavorazione dei materiali lapidei novità, consentendo agli operatori di qualificarli come sottoprodotti quindi non più rifiuti. In questo modo viene aggirato il minimo divieto che c'era nel Decreto 161/2012 (esaminato sopra) alla presenza di sostanze pericolose quali: flocculanti con acrilammide o poliacrilammide. Voglio ricordare che l'acrilammide è un cancerogeno e La poliacrilamide è utilizzata come agente flocculante nei limi da lavaggio di inerti.
4. la utilizzabilità delle terre e rocce di scavo si fonda su una autodichiarazione del produttore di questo materiale. Questo vale anche cantieri di grandi dimensioni che producono le terre da abbancare nella futura discarica di Saturnia come si evince chiaramente dall'articolo 22 del decreto in fase di pubblicazione. Non a caso il Consiglio di Stato in Adunanza Generale nel parere sul nuovo Decreto ha chiesto di inserire l'obbligo di controlli randomizzati (casuali) sul materiale utilizzato ma per ora non è stato accolto.

Questo decreto potrà essere applicato anche la progetto di discarica di Saturnia. Infatti l'art. 27 del nuovo decreto prevede che agli interventi in itinere per i quali è in corso una specifica procedura ai sensi del d.m. n. 161 del 2012 e dell'art. 41 bis del d.l. n. 69 del 2013 (vedi normativa precedente in vigore) può essere applicata la nuova procedura se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento "*sia stato trasmesso un piano di utilizzo adeguato alle disposizioni e alle procedure contenute nel presente schema di regolamento*".

[6] http://www.reteambiente.it/repository/normativa/23011_testo_terre_rocce.pdf
[7] https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KM7JG5ERC7USZOSET4RGTCW2VU&q=